

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Bagno Umberto. Pag. 1448

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Almasio Luigi. Pag. 1449

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Besana Guido. Pag. 1449

REGIO DECRETO 16 marzo 1933.
Sostituzione del commissario straordinario per la Stazione sperimentale del freddo in Milano. Pag. 1449

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1933.
Infissione di una sanzione pecuniaria alla Cassa rurale di Casola Canossa (Reggio Emilia) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656. Pag. 1450

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1933.
Infissione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Brozzi di Petriolo (Firenze) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656. Pag. 1450

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1933.
Infissione di una sanzione pecuniaria alla Cassa agraria di prestiti dell'Anglona in Nulvi (Sassari) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656. Pag. 1450

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1933.
Approvazione delle trasformazioni apportate dalla Società Doks Vercelli ai magazzini generali di Vercelli. Pag. 1450

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1933.
Autorizzazione alla « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » in Napoli ad istituire un recapito in Ravello (Salerno). Pag. 1451

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1933.
Autorizzazione alla Società anonima Doks G. Odino & C. a gestire magazzini generali in Milano. Pag. 1451

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1933.
Estensione del limite di percorrenza fissato per l'applicazione della « Tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti » e per i viaggi da effettuarsi in 3^a classe sulle ferrovie dello Stato. Pag. 1451

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana. Pag. 1452

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite. Pag. 1456
Rettifiche d'intestazione. Pag. 1457
Alienazione di rendite nominative. Pag. 1458
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 1459

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:
Varianti ai concorsi banditi per posti di vice segretario e di alunno d'ordine nei ruoli dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili. Pag. 1459
Varianti al concorso bandito per due posti di inserviente nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili. Pag. 1459
Ministero della guerra: Concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva. Pag. 1460

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, l'Ambascieria straordinaria della Repubblica Argentina presieduta da S. E. il signor Ezequiel Ramos Mexia, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario inviato per presentare alle Loro Maestà i nostri Augusti Sovrani gli omaggi ed i ringraziamenti del Governo e del popolo argentino per l'alto onore ricevuto con la visita di S. A. R. il Principe di Piemonte.

Roma, addì 8 aprile 1933 - Anno XI

(1718)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1933, n. 263.

Conversione in legge, con l'aggiunta di un articolo, del R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ed ai mutui da esso effettuati ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO

— DE FRANCISCI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 264.

Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla unificazione degli istituti di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1933, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, è esercitata esclusivamente dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, la quale assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro », salvo quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e ferme restando le eccezioni stabilite dal 1° comma dell'art. 18 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le corporazioni sarà stabilito l'ordinamento dell'Istituto nazionale predetto; con detto ordinamento saranno istituite sezioni su base mutua per la gestione dell'assicurazione di quelle categorie di industrie che saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni.

A dette sezioni si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 19 della legge predetta, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Art. 2.

Con la stessa data di cui all'articolo precedente i Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro, e il Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni sono posti in liquidazione, con le norme e le modalità da stabilirsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è però fatto divieto ai Sindacati predetti di assumere nuovi contratti di assicurazione. Ogni patto contrario è nullo.

La liquidazione dei Sindacati può essere demandata all'Istituto nazionale, il quale è autorizzato a ripartire in più rate, per un periodo non superiore ad anni cinque, l'eventuale debito dei consociati ai Sindacati stessi, ferme restando le disposizioni dell'art. 19 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1934 il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia è trasformato in una sezione speciale dell'Istituto nazionale, con le norme e le modalità che saranno stabilite dal Ministro per le corporazioni.

Fino a quando non sia diversamente disposto, alla gestione speciale continueranno ad applicarsi, in quanto possibile, le disposizioni di legge, di regolamento e di statuto attualmente vigenti per il Sindacato obbligatorio predetto.

Art. 4.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti ai trasporti marittimi e alla pesca marittima è esercitata dai Sindacati obbligatori costituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e che esercitano altresì l'assicurazione obbligatoria per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090.

Con Regio decreto, emanato su proposta del Ministro per le corporazioni, sarà stabilito l'ordinamento di detti sindacati, che assumeranno la forma e la denominazione di Casse mutue, e saranno altresì dettate le norme per regolare il coordinamento fra detti istituti e l'Istituto nazionale.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1934, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nelle Provincie in cui attualmente opera la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sarà trasferita alle Casse mutue previste dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2050, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni.

Con Regio decreto, emanato su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno stabilite le norme per regolare il coordinamento fra le Casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura e l'Istituto nazionale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI —
ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 46. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 265.

Termini di validità e di ammissione al cambio dei biglietti postali di vecchio tipo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1919, n. 2458, e 18 dicembre 1927, n. 2564, che concernono i biglietti postali da centesimi 25 e 50, di vecchio tipo;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, in conseguenza del quale è stato emesso il biglietto postale da centesimi 30;